



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 181 del 12 Giugno 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A FIGC inerente la modifica agli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A);

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A FIGC inerente le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A);

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^ finestra 5 giugno 2025;

COMUNICATO UFFICIALE n. 534 pubblicato dalla L.N.D. inerente il testo di Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE n. 130 pubblicato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile 2024/2025.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATO UFFICIALE n. 1179, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale spareggi per completamento organico Campionato Nazionale di Serie "B" – Stagione Sportiva 2024/2025".

COMUNICATO UFFICIALE n. 1180, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale spareggi per completamento organico Campionato Nazionale di Serie "B" Femminile – Stagione Sportiva 2024/2025".

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 12 GIUGNO 2025

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

delibera

di modificare gli artt. 94 *ter* e 94 *septies*, delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND	Art. 94 ter Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND
1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente	1. INVARIATO 2. INVARIATO

comma non è consentito e non sarà accettato. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di

3. INVARIATO

4. INVARIATO

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità

Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.	della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5	Art. 94 septies Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5
1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. 2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società	1. INVARIATO 2. INVARIATO

partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi. Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive. I contratti di lavoro sportivo

3. INVARIATO

4. INVARIATO

degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

5. INVARIATO

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura

collegiale.	collegiale. Norma transitoria La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
-------------	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega stessa;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<u>NORME TRANSITORIE</u> 1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.; 2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025; 3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025; 4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività; 5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.	<u>NORME TRANSITORIE</u> 1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.; 2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025; 3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025; 4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività; 5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.

	6. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, lett. e), del presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.
--	---

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2025

Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 5 giugno 2025

E' stata pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport, la comunicazione che dalle ore 12 del 5 giugno 2025 e fino alle ore 23,59 del 5 agosto 2025, è attiva la piattaforma *online* per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Come venne già riportato da questa LND con la Circolare n. 9 del 6 luglio 2023, l'art. 37 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, stabilì che il credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo di cui all'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, concesso nella misura del 50% degli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, iscritte al CONI – ora al RASD - e che svolgono attività sportive giovanili, ad esclusione dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398 del 1991, potesse essere concesso anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023.

I soggetti beneficiari devono certificare di svolgere attività giovanile.

L'investimento deve essere di importo non inferiore a 10 mila euro e va rivolto ai soggetti con ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, relativi al periodo 2022, almeno pari a 150 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% per gli investimenti effettuati a decorrere da 1° luglio e fino al 30 settembre 2023 (terzo trimestre 2023).

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite una piattaforma *online* attivata dalle ore 12 del 5 giugno 2025 alle ore 23,59 del 5 agosto 2025.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse o fuori tempo.

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza.

Il Dipartimento per lo Sport precisa che questa fase riguarda esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e **non già al 2024**, che sarà oggetto di una successiva procedura.

Per quanto riguarda quest'ultima annualità, si ricorda che l'art. 4 del D. L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha stabilito che il medesimo credito d'imposta è concesso anche agli investimenti effettuati, con le medesime condizioni di cui sopra, dal 9 agosto al 15 novembre 2024.



COMUNICATO UFFICIALE N. 534 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si pubblica, in allegato, il testo di Statuto tipo di A.S.D. non riconosciuta, redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti in condivisione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che tiene conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche, nonché delle segnalazioni pervenute dal Comitato Permanente del RASD sul requisito della democraticità e pari opportunità degli associati.

Il *format* del richiamato atto è disponibile sul sito istituzionale www.lnd.it nella sezione “Servizi”-“Modulistica”-“Affiliazioni alla LND”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica ".....".

La locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica" potrà essere indicata anche nella forma abbreviata A.S.D.

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede inCAP Via n

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, o del CIP per l'attività paralimpica, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dal CIP per l'attività paralimpica, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

Art. 3 - Colori dell'associazione

I colori dell'associazione sono

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o

ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del CONI, del CIP, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

Art. 7 - Anno associativo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

Art. 8 - Associati

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

Art. 9 – Domanda di ammissione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il

richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozione a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 – Diritti e obblighi degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni. Conformemente ai principi affermati nell'art. 7, comma 1, lett. e), del D.lgs. 36/2021, il minore esercita il diritto di partecipazione e voto mediante il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale. Questo in virtù del rispetto del Principio di Democraticità e Uguaglianza dell'ordinamento interno, sancito dalla Riforma dello Sport che sancisce pari opportunità a tutti gli associati, nonché l'osservanza dei principi di Democraticità previsti dagli Statuti del CONI e CIP, rispettivamente agli articoli 29 e 33, in termini di lealtà sportiva, osservazione dei principi, delle norme e le consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI o CIP.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

Art. 11 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

a) recesso;

b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.

c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

art. 12 - Tesserati dell'Associazione

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

Art. 14 - Assemblea degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

Art. 15- Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro [salvo diversa indicazione] anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;
- g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
- i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.
- l) la fissazione delle quote sociali;
- m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

Art. 21 – Il Presidente – Vicepresidente – Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 bis - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo facoltativo)

I Revisori dei Conti (tre Effettivi e due Supplenti) sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per l'elezione alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore. Il Componente che tra quelli Effettivi riporta il maggior numero di voti validi è il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Art. 23 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proibiviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.

Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice civile.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it



Inquadra il QR code
con il tuo smartphone
per accedere al sito del DCF

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 130 dell'11 / 06 / 2025

Comunicazione del DCF

Decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare di seguito indicate, delle quali nel presente Comunicato Ufficiale si omologa il risultato, a causa di un problema tecnico-informatico, saranno inserite in apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Campionato Serie C 2024/2025

Risultati ufficiali gare di Play-Out del 08 / 06 / 2025

Si trascrivono di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

PLAY-OUT GIRONE A

FOOTBALL CLUB SEDRIANO	BLUES PIETRASANTA	4 - 2
------------------------	-------------------	-------

FOOTBALL CLUB SEDRIANO

Mantiene il titolo sportivo per richiedere l'iscrizione alla Serie C della SS 2025/2026

BLUES PIETRASANTA

Retrocede al Campionato Regionale di Eccellenza della SS 2025/2026

PLAY-OUT GIRONE B

GATTEO MARE	CF CHIETI	2 - 1
-------------	-----------	-------

GATTEO MARE

Mantiene il titolo sportivo per richiedere l'iscrizione alla Serie C della SS 2025/2026

CF CHIETI

Retrocede al Campionato Regionale di Eccellenza della SS 2025/2026

Coppa Italia Serie C 2024/2025

Risultati ufficiali gare del 08 / 06 / 2025

Si trascrivono di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE

SPEZIA CALCIO FEMMINILE	REAL MEDA CF	5 - 3 DTR	
PALERMO FC SPA	FROSINONE CALCIO SRL	0-1	

Fase Nazionale Coppa Italia Regionale 2024/2025

Risultati ufficiali gare del 08 / 06 / 2025

Si trascrivono di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE

ACADEMY ABATESE	CUS COSENZA	4 - 2	
TORINO FC SPA	CHIEVOVERONA SSD	3 - 2	

Fase Nazionale Campionato Juniores 2024/2025

Risultati ufficiali gare del 08 / 06 / 2025

Si trascrivono di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE

ROMA CF SRL	CATANIA FC	1 - 0	
ACCADEMIA TORINO CALCIO	FUSSBALL CLUB SUDTIROL	0 - 3	

Gare di finale

Di seguito il programma delle gare di Finale della Coppa Italia Serie C, della fase nazionale del Campionato Juniores e della fase nazionale della Coppa Italia regionale. In data odierna presso la sede del Dipartimento Calcio Femminile, ai soli fini della determinazione delle maglie di gioco, sono stati effettuati i sorteggi per la Società che giocherà in casa.

Gara di finale fase nazionale Campionato Juniores

Sabato 14 Giugno 2025 - ore 10:30

Centro Sportivo 'Francesca Gianni' - via del Casale di San Basilio, 292 - 00156 Roma

FUSSBAL CLUB SUDTIROL

ROMA CF SRL

Gara di finale fase nazionale Coppa Italia regionale

Sabato 14 Giugno 2025 - ore 17:00

Centro Sportivo 'Francesca Gianni' - via del Casale di San Basilio, 292 - 00156 Roma

ACADEMY ABATESE

TORINO FC SPA

Gara di finale Coppa Italia di Serie C

Domenica 15 Giugno 2025 - ore 10:30

Centro Sportivo 'Francesca Gianni' - via del Casale di San Basilio, 292 - 00156 Roma

FROSINONE CALCIO SRL

SPEZIA CALCIO FEMMINILE

Pubblicato in Roma l'11 / 06 / 2025 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 1179

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

FASE NAZIONALE SPAREGGI PER LA PROMOZIONE SERIE B MASCHILE

ABBINAMENTI

DATA	GIORNATA	GIRONE: I	
7/06/25	1/A POLISPORTIVA CHIGNOLESE	FUTSAL JESOLO	5 - 5
		GIRONE: L	
7/06/25	1/A BARACCALUGA	GADTCH 2000	3 - 2
		GIRONE: M	
7/06/25	1/A AMALFI COAST SAMBUCO C/5	VILLASPECIOSA A.S.D.	5 - 1
		GIRONE: N	
7/06/25	1/A DUELLE FUTSAL CETRARO	GRIMALTEAM C5	8 - 5

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 09/06/2025, assistito dal rappresentante A.I.A. a.b. Pietro Taranto ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. FASE NAZIONALE SPAREGGI PER LA PROMOZIONE SERIE B MASCHILE

GARE DEL 07/06/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria@pec.divisionecalcioa5.it



A CARICO DI ALLENATORI

II AMMONIZIONE

RONZONI SAUL

(POLISPORTIVA CHIGNOLESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAMPOLONGO LEOPOLDO

(AMALFI COAST SAMBUCO C/5)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

VIVALDO ETTORE

(GRIMALTEAM C5)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

II AMMONIZIONE

PERRI MICHAEL

(DUELLE FUTSAL CETRARO)

ADDARI MATTIA

(VILLASPECIOSA A.S.D.)

I AMMONIZIONE

FRANCA DELFINO MATEUS

(BARACCALUGA)

MONTAGNA ANDRE ALVARO

(BARACCALUGA)

PALUMBO SEBASTIANO

(BARACCALUGA)

GERBASI ANTONIO

(DUELLE FUTSAL CETRARO)

BATISTA CASTRO DE ALESSANDRO

(FUTSAL JESOLO)

PIERRI LANDIM RODRIGO

(FUTSAL JESOLO)

KANAYAMA SHUSEI

(GADTCH 2000)

ACOCCELLA DONATO

(GRIMALTEAM C5)

FILANNINO FRANCESCO

(GRIMALTEAM C5)

PREVITERA MATTEO

(POLISPORTIVA CHIGNOLESE)

TRONO ANTHONY

(POLISPORTIVA CHIGNOLESE)

PEREZ MARTIN MAXIMILIANO DAM

(VILLASPECIOSA A.S.D.)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **28 Giugno 2025** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023."

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R0100503309000000010000**.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/06/2025

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 1180

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

FASE NAZIONALE SPAREGGI PER LA PROMOZIONE SERIE B FEMMINILE

TRIANGOLARI

DATA GIORNATA			GIRONE: TG	
8/06/25	3/A	SAN REMIGIO	CALCIO PADOVA C5	3 - 2
DATA GIORNATA			GIRONE: TH	
8/06/25	2/A	ARCUDACE PALMI CLUB	GIVOVA PAGANI	6 - 3

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 09/06/2025, assistito dal rappresentante A.I.A. a.b. Pietro Taranto ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. FASE NAZIONALE SPAREGGI PER LA PROMOZIONE SERIE B FEMMINILE

GARE DEL 08/06/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 ARCUDACE PALMI CLUB

Per inosservanza dell'obbligo dell'assistenza medica. Perché propri sostenitori sia nel corso dell'incontro che a fine gara rivolgevano frasi gravemente offensive alle giocatrici avversarie. Perché dopo il termine della gara proprie giocatrici non prendevano parte ad un parapiglia con giocatrici avversarie, caratterizzato da insulti e spintoni reciproci.

Euro 150,00 GIVOVA PAGANI

Perché a fine gara proprie giocatrici non indentificate davano vita ad un parapiglia sul terreno di gioco con le giocatrici avversarie, caratterizzato da vicendevoli insulti e spintoni.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE I infr

LORENZETTO VALENTINO

(CALCIO PADOVA C5)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE I infr

CAMMARANO ROSARIA

(GIVOVA PAGANI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE III infr

ZOPPO ALESSIA

(GIVOVA PAGANI)

AMMONIZIONE II infr

DOMINICI LUDOVICA

(ARCUDACE PALMI CLUB)

ROVEA FRANCESCA

(CALCIO PADOVA C5)

MERCOGLIANO MICHELA

(GIVOVA PAGANI)

AMMONIZIONE I infr

SPANO ALESSIA

(ARCUDACE PALMI CLUB)

TRIULCIO CONCETTA

(ARCUDACE PALMI CLUB)

TIRONE ANNA

(SAN REMIGIO)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **30 Giugno 2025** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023."

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R0100503309000000010000**.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 09/06/2025

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia